

Procura alle liti con validità estesa: i limiti temporali sono legati all'atto

Cassazione

Le Sezioni Unite risolvono nel solco della continuità il tema della «contestualità»

Dirimente l'assenza di chiara volontà della parte in causa di non voler avviare il ricorso

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Nel ricorso per Cassazione, la procura è valida se allegata alla Pec insieme al ricorso e il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare, né successivo alla notificazione del ricorso. In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, la procura è valida con l'allegazione alla Pec o l'inserimento nella busta telematica di una copia, digitalizzata, redatta su carta, con sottoscrizione autografa della parte, autenticata con firma digitale dal difensore.

Sono i principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze 2075 e 2077, depositate ieri (per entrambe presidente D'Ascola, relatore Vincenti), che dovrebbero finalmente risolvere le questioni sulla validità delle

procure alle liti che avrebbero comportato l'inammissibilità del ricorso.

La prima questione riguarda il rilascio della procura in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto. Ciò in quanto l'articolo 83 comma 3 del Codice di procedura prevede che l'autentica debba essere apposta in calce o a margine dell'atto. La seconda invece tocca la validità della procura rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, la cui copia digitalizzata viene utilizzata per il ricorso redatto in formato nativo digitale, notificato con Pec e depositato telematicamente, non realizzandosi in ambiente telematico una congiunzione materiale tra ricorso e procura.

Le Sezioni Unite in entrambe le sentenze hanno dato continuità alle recenti pronunce (per tutte: 35466/2021 e 36507/2022) con risalto del diritto di difesa, nel cui contesto assume rilievo la funzione dell'avvocato nell'esercizio della giurisdizione, che impone la reciproca, continua e leale collaborazione con i magistrati. Ne consegue che ove il professionista tradisca questa fiducia, risponde del suo operato infedele; ma possibili abusi non possono generare un'immotivata sfiducia nella classe forense.

Nel contesto così delineato la ratio dell'articolo 83 risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore

WELFARE

Chi aveva il Rdc deve chiedere l'assegno unico

I nuclei familiari che percepivano l'assegno unico e universale (Auu) come integrazione al reddito di cittadinanza quest'anno devono presentare domanda specifica per l'assegno se vogliono continuare a riceverlo. Lo ricorda Inps con il messaggio 258/2024. Fino a febbraio l'Auu sarà comunque corrisposto sulla carta prepagata del reddito di cittadinanza, sulla base dell'Isee valido per il 2023. Dopo tale data, invece, l'erogazione dell'aiuto verrà meno in assenza di richiesta esplicita. La nuova procedura vale anche per i nuclei familiari con figli di età tra 18 e 21 anni a cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza nel corso del 2023. A fronte di richieste inoltrate entro giugno, verranno corrisposti eventuali arretrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue l'irrelevanza del conferimento della procura in data antecedente al ricorso, purché avvenga tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso. In tale arco temporale la procura rilasciata su foglio separato afferente al ricorso redatto in modalità analogica si considera apposta in calce al ricorso in forza di presunzione legale assoluta.

Ciò vale anche nel processo telematico in caso di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su carta relative a ricorso nativo digitale, trattandosi di documenti informatici che possono essere associati virtualmente (con l'inserimento nella Pec o nella busta telematica) soltanto dopo la loro formazione.

Circa la seconda questione le Sezioni Unite hanno ritenuto che in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, è corretta e valida l'allegazione alla Pec o l'inserimento nella "busta telematica" di una copia, digitalizzata, della procura redatta su carta con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, salvo vi siano espressioni che escludono l'intenzione della parte di proporre ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA